

GIURISPRUDENZA CASA**Corrispettivo e costituzione in mora**

A fronte di un'eccezione sempre più ricorrente la Cassazione (sent. n. 10926/18, inedita) ha precisato: «In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto (sia contrattualmente, sia giudizialmente) l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non

richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile».

a cura dell'Ufficio
legale della
Confedilizia

